



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2780**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri e modalità di attivazione dei tirocini di cui agli articoli 4- bis e 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19

Il giorno **30 Dicembre 2013** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visti gli articoli 4-bis e 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 che disciplinano i tirocini formativi e di orientamento ed i tirocini estivi per giovani studenti;
- visto l'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha previsto il perfezionamento, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di alcuni criteri ivi indicati, fra i quali il "riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta";
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- viste le "Linee guida in materia di tirocini" adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2013, ove tra l'altro si impegnano le Regioni e le Province autonome a recepirle in propri atti normativi entro sei mesi dalla data dell'accordo;
- visti l'articolo 19 della legge provinciale 15 maggio 2013 n. 9 e l'articolo 14 della legge provinciale 9 agosto 2013 n. 16 che hanno modificato gli articoli 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 succitati per adeguare la normativa provinciale a quanto stabilito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2013;
- vista la deliberazione n. 1216 del 15 giugno 2012 con la quale sono stati approvati i "Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni", successivamente modificati con deliberazione n. 175 del 1 febbraio 2013;
- preso atto della necessità di adeguare il documento dei "Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni" alle modifiche normative sopraccitate,
- vista la deliberazione n. 391 del 21/10/2013 con la quale la Commissione provinciale per l'impiego ha approvato una proposta di nuova regolamentazione dei tirocini per adeguare la disciplina al mutato quadro normativo;

- considerato che i punti qualificanti di tale regolamentazione sono:
 - a. rilevanza fondamentale del soggetto pubblico quale soggetto promotore dei tirocini;
 - b. conferma della natura dello strumento quale misura per la formazione e l'orientamento dei giovani senza finalità diretta di inserimento al lavoro in concorrenza con i contratti di lavoro;
 - c. previsione della mancata assoggettazione del tirocinante a vincoli produttivi;
 - d. previsione di un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore ad Euro 300 mensili e non superiore ad Euro 600 mensili;
 - e. obbligo, per il soggetto promotore, di rilasciare al termine del tirocinio un'attestazione relativi alle competenze o apprendimenti acquisiti dal tirocinante;
- esaminata la proposta della Commissione provinciale per l'impiego e ritenuto che la stessa sia condivisibile;
- tenuto conto che l'attestazione delle competenze da parte dei soggetti promotori prevista nella proposta in questione necessita di un periodo di sperimentazione, in coerenza con l'attuazione della legge provinciale n. 1 luglio 2013, n. 10, recante "Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze";
- visti i pareri e le proposte dei Servizi di staff;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare i nuovi criteri e le modalità di attivazione dei tirocini come riportati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituiscono integralmente quelli approvati con deliberazione n.175 del 1 febbraio 2013;
2. di approvare, in sostituzione dei corrispondenti allegati alla deliberazione n. 175 del 1 febbraio 2013, lo schema di progetto formativo di cui all'allegato 2, lo schema di convenzione di cui all'allegato 3 e lo schema di convenzione quadro di cui all'allegato 4, costituenti parti integranti della presente deliberazione;

3. di stabilire che per il primo anno di applicazione l'attestazione delle competenze acquisite dal tirocinante viene effettuata sperimentalmente con riferimento a specifiche categorie o campioni di tirocinanti, tenuto conto delle modalità di attuazione della legge provinciale n. 10/2013 citata nelle premesse;
4. di dare atto che l'attuazione della presente delibera non comporta impegni di spesa
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento

LA

Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni.

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

Nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, i presenti criteri disciplinano, i tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 15 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e con le peculiarità previste, i tirocini estivi per giovani studenti di cui all'art. 4 ter della medesima legge provinciale.

I presenti criteri si applicano a tutti i tirocini attivati sul territorio provinciale da datori di lavoro pubblici e privati che abbiano la sede legale o filiali o unità produttive in provincia di Trento.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina i tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative ed i periodi di pratica professionale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

Articolo 2

(Tirocini formativi e di orientamento)

Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, costituisce una modalità di inserimento temporaneo presso datori di lavoro pubblici o privati di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico, al fine di agevolare l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali e per agevolare le scelte professionali del tirocinante.

I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e sono destinati a:

- a) soggetti neodiplomati e neolaureati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio;
- b) soggetti inoccupati e disoccupati e, sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali, in cassa integrazione guadagni;
- c) soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- d) soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, come definiti dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e dal Documento di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- e) studenti regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio di quello successivo

Articolo 3

(Convenzione)

Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti i soggetti coinvolti nello svolgimento del tirocinio.

La convenzione può essere riferita anche a più tirocini distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui al comma 7 dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetto ospitante.

Articolo 4

(Progetto formativo e di orientamento)

Il progetto individua la figura professionale di riferimento per l'esecuzione del tirocinio basandosi sul repertorio provinciale delle professioni di cui all'art. 9 della legge provinciale. n. 10/2013; nelle more del suo completamento si fa riferimento alle figure professionali contenute nel repertorio delle professioni ISTAT. Nel progetto devono essere indicati gli obiettivi formativi, declinati come competenze riferibili ai profili formativi utilizzati dalla Provincia con riguardo all'apprendistato e, per i profili non ricompresi, al repertorio ISFOL. Per tirocini di breve durata, in particolare per quelli estivi per giovani studenti, nonché per i tirocini rivolti a soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, gli obiettivi formativi del tirocinio possono essere individuati come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze, anche di base o trasversali.

Il progetto è sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante, oppure dal rappresentante legale di quest'ultimo qualora minorenne o incapace. Il progetto è fornito in copia anche al tirocinante.

Articolo 5

(Obblighi e diritti del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto e ad osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore e al referente del soggetto ospitante.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti da registrarsi sul libretto formativo secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente del tirocinio.

Articolo 6

(Soggetto promotore)

Il soggetto promotore si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio; è altresì il garante della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e di orientamento.

Sono soggetti promotori la Provincia ed i soggetti da essa accreditati.

Possono inoltre promuovere tirocini:

- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche ed altri enti che rilasciano titoli di studio, limitatamente a favore di soggetti neolaureati e neo diplomati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo o a favore dei propri studenti nei periodi compresi tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio del successivo, anche se non coerenti rispetto ai piani di studio;

- istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, limitatamente a favore di soggetti inoccupati o disoccupati;
 - comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati, limitatamente a favore di soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità e soggetti richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale;
- La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

I soggetti promotori sono tenuti a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento;
- individuare un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente del tirocinio, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente del tirocinio, registrando gli esiti sul Libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 10/2013. In attesa dell'istituzione in ambito provinciale del Libretto formativo del cittadino, l'attestazione verrà rilasciata in calce al modello di progetto formativo, seguendo lo schema del modello approvato con decreto 10 ottobre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- erogare la borsa di tirocinio, secondo le modalità definite in convenzione;
- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e di orientamento dando al contempo al soggetto ospitante cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompere il tirocinio qualora il soggetto ospitante non abbia adempiuto a quanto prescritto entro il termine assegnato. Di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante, il soggetto promotore effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia.
- segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

In caso di mancato rispetto degli adempimenti di segnalazione di cui sopra, qualora il soggetto promotore sia un soggetto appartenente al sistema provinciale dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la Provincia assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento.

Articolo 7

(Soggetto ospitante)

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:

- a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque possono inserire contemporaneamente un tirocinante;
- b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove dipendenti possono inserire contemporaneamente fino a due tirocinanti;
- c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato uguale o superiore a venti possono inserire contemporaneamente tirocinanti in numero non eccedente il 10% di detto personale.

I limiti numerici di cui sopra non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

I limiti numerici non riguardano inoltre i tirocini estivi per giovani studenti che si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.

I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare contemporaneamente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, secondo la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari. In attesa dell'entrata in vigore della regolamentazione delle botteghe scuola i maestri artigiani possono ospitare un tirocinante ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Ai medesimi fini sono parificati ai dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità. Sono altresì considerati dipendenti a tempo indeterminato i collaboratori familiari.

I soggetti ospitanti sono tenuti a:

- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- garantire inoltre un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
- designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti;
- fornire, in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- erogare la borsa di tirocinio, secondo le modalità definite in convenzione;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo e di orientamento.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e devono essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

Articolo 8

(Durata e limiti del tirocinio)

La durata del tirocinio deve essere coerente con il progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinio ha una durata massima non superiore a sei mesi (proroghe comprese) esclusi i soggetti disabili e svantaggiati di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 la cui durata massima viene fissata rispettivamente in ventiquattro e dodici mesi ed esclusi gli studenti regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado di cui all'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, per i quali la durata massima è fissata in tre mesi e devono svolgersi nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio di quello successivo.

Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione per maternità obbligatoria e altre cause di forza maggiore, o per malattia di durata pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio.

I soggetti ospitanti non possono realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante, ad eccezione dei tirocini attivati con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1 lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dei tirocini estivi per giovani studenti attivati ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro che, con riguardo a dipendenti che svolgono attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a procedure di mobilità o abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero che abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni.

Non possono essere attivati tirocini presso i datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi precedenti, abbiano subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo relativamente ai tirocini.

Articolo 9

(Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione)

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. Se il soggetto promotore è la Provincia o un altro soggetto accreditato la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.

Il soggetto che si assume gli oneri della copertura assicurativa del tirocinante è tenuto ad effettuare, tramite il sistema informativo dedicato, le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia del Lavoro previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

In attesa dell'implementazione del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, copia della convenzione individuale e del progetto formativo vanno inviate, a cura del soggetto di cui al comma 2, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, al Servizio competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento. Per i tirocini promossi dalla Provincia non è necessario l'invio della convenzione e del progetto di formazione e orientamento.

Il soggetto che si assume gli oneri della comunicazione, in caso di variazione dell'inizio del tirocinio rispetto a quanto previsto nel progetto inviato, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 con le medesime modalità.

Articolo 10

(Indennità di partecipazione)

Nel tirocinio non è prevista alcuna retribuzione. La convenzione deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un'indennità di partecipazione al tirocinio. La convenzione stabilisce altresì se l'erogazione dell'indennità è a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante o sostenuta da entrambi e, in tale caso, la misura di compartecipazione.

L'importo dell'indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a 300 € lordi mensili o 70 € lordi settimanali e non può eccedere i 600 € lordi mensili. Per le iniziative di cui all'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, nonché per quelle previste da leggi comunitarie o statali volte a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale da parte di soggetti residenti fuori provincia, ovvero diretti a sostenere lo svolgimento di tirocini in altre regioni o stati di soggetti residenti in provincia di Trento, possono essere stabiliti in convenzione importi superiori ai limiti suindicati, comunque di importo inferiore a quelli retributivi previsti per le figure professionali assunte a riferimento del progetto formativo.

L'indennità corrisposta al tirocinante va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

L'indennità di partecipazione al tirocinio non è computata ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

La convenzione può prevedere l'esenzione, totale o parziale, dall'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio nei confronti di soggetti svantaggiati o disabili, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale qualora già beneficiari di sussidi economici.

Quando erogata dalla Provincia o dai soggetti da essa accreditati l'indennità di partecipazione è incompatibile con le indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione o della sospensione dal lavoro. Ai soggetti percettori di sostegno al reddito possono essere riconosciuti rimborsi per spese di trasporto e vitto.

Per l'erogazione della borsa è richiesto di aver svolto, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

Il Documento degli interventi di politica del lavoro disciplina i casi, l'entità e le modalità di partecipazione dell'Agenzia del Lavoro all'erogazione della indennità.

Articolo 11

(Divieti)

Il tirocinante non può essere assoggettato a vincoli produttivi.

E' fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale.

Articolo 12

(Sanzioni)

La mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio da parte del soggetto ospitante comporta, ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

Articolo 13

(Estensibilità ai cittadini stranieri)

Le disposizioni di cui ai presenti criteri sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità, criteri e modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006.

Allegato n. 2

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(Rif.: Convenzione stipulata in data)

Tirocinante:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

Nato a _____ il _____

Cittadinanza _____ (se cittadino extracomunitario indicare il numero del permesso di soggiorno, la data del rilascio e la scadenza)

Residente a _____ cap _____

Indirizzo _____

Domiciliato a (se diverso dalla residenza) _____

Titolo di studio _____ conseguito il _____

Attuale condizione (barrare la casella):

Studente scuola superiore

Universitario

Frequentante corso post-diploma

Frequentante corso post-laurea

Allievo della formazione professionale

Soggetto frequentante un corso di formazione

Disoccupato/in mobilità

Inoccupato

Cassaintegrato

Soggetto richiedente asilo o titolare di protezione internazionale

Soggetto in situazione di svantaggio

Soggetto disabile (iscritto elenco l. 68/99)

(barrare se trattasi di corso FSE)

Soggetto ospitante:

Ragione sociale _____

Partita I.V.A. _____

Sede legale _____

Comune _____ cap _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____ PEC _____

Legale rappresentante o delegato aziendale _____

Numero dipendenti a tempo indeterminato¹ alla data odierna nella sede del tirocinio _____

Numero dei tirocinanti²³ attualmente ospitati nella sede del tirocinio _____

Settore economico _____ codice ATECO _____

Sede del tirocinio _____

Comune _____ cap _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____

Area funzionale di inserimento del tirocinante _____

Figura professionale di riferimento secondo il repertorio delle professioni ISTAT _____

Tempo di accesso ai locali (orario giornaliero) _____

Durata del tirocinio (n. mesi) _____ Durata: dal _____ al _____

Tutori:

Tutore indicato dal soggetto promotore: _____ Tel. _____

Referente aziendale: _____ Tel: _____

¹ I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare contemporaneamente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, così come regolamentate dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari. In attesa dell'entrata in vigore della regolamentazione delle botteghe scuola i maestri artigiani possono ospitare un tirocinante ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Ai medesimi fini sono parificati ai dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità. Sono altresì considerati dipendenti a tempo indeterminato i collaboratori familiari.

² I tirocini attivati con i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1, dell'art. 4 bis della L.P. n. 19/1983 non sono computati ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 7

³ I tirocini estivi, della durata massima di tre mesi, attivati con gli studenti nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello seguente non sono computati ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 7

Ruolo del referente aziendale nell'impresa _____

Polizze assicurative:

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. _____ Polizza assicurativa per l'estero _____

Compagnia assicuratrice _____ Responsabilità civile n. _____

Descrizione ed obiettivi del progetto formativo e di orientamento

Attività previste: _____

Obiettivi formativi del tirocinio (competenze riferibili ai profili formativi utilizzati dalla Provincia con riguardo all'apprendistato e, per i profili non ricompresi, al repertorio ISFOL): _____

Obiettivi formativi del tirocinio per i tirocini di breve durata, quelli estivi nonché quelli rivolti ai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 bis della legge provinciale n. 19/1983 (individuati come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze, anche di base o trasversali):

Attività formative extra-aziendali (se previste), contenuti e n. ore: _____

Facilitazioni previste (buoni mensa, rimborsi spesa trasporto casa-lavoro):

- Indennità di partecipazione al tirocinio: (non inferiore ad € 300,00 mensili o € 70,00 su base settimanale e non superiore ad € 600,00⁴ mensili) pari a € _____
- Esenzione totale o parziale della borsa di tirocinio (per i tirocini a favore di soggetti svantaggiati o disabili, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale qualora già beneficiari di sussidi economici).
- Esenzione dell'indennità di partecipazione (se erogata dalla Provincia o da soggetti da essa accreditati) in quanto il tirocinante è titolare di indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione o della sospensione dal lavoro.

Pagamento a carico di: _____

Previsione di trasferta all'estero per il tirocinante SI NO

Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.
- garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le conoscenze in merito all'attività lavorativa e/o ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Il tirocinante ha diritto a ricevere la borsa di tirocinio secondo le modalità previste nella convenzione.

Per l'erogazione della borsa il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti, che verrà registrata sul Libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 10/2013. Nell'attesa dell'adozione del Libretto formativo del cittadino provinciale, l'attestazione verrà rilasciata in calce al presente progetto formativo, seguendo lo schema del modello approvato con decreto 10 ottobre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al fine del rilascio di tale attestazione il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Obblighi del Soggetto ospitante:

- rispettare le modalità di svolgimento del tirocinio concordate nel presente progetto;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- garantire inoltre un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;

⁴ Per le iniziative di cui all'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, nonché per quelle previste da leggi comunitarie o statali volte a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale da parte di soggetti residenti fuori provincia, ovvero diretti a sostenere lo svolgimento di tirocini in altre regioni o stati di soggetti residenti in provincia di Trento, possono essere previsti importi superiori ai limiti suindicati, comunque di importo inferiore a quelli retributivi previsti per le figure professionali assunte a riferimento del progetto formativo

- designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio, ovvero, se artigiano privo di dipendenti, formare e seguire personalmente il tirocinante;
- collaborare con il soggetto promotore alla redazione dell'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti durante l'attività di tirocinio;
- fornire, in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- erogare la borsa di tirocinio, secondo le modalità definite in convenzione
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;
- assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
- non aggravare di costi aggiuntivi il tirocinante per il caso di invio in missione.

Avvertenze:

Il tirocinante ed il soggetto ospitante sono invitati a comunicare tempestivamente eventuali difficoltà che dovessero sorgere durante lo svolgimento dello stage al tutor del soggetto promotore.

Luogo _____ data _____ Firma per il soggetto promotore

Luogo _____ data _____ Firma per il soggetto ospitante

Luogo _____ data _____ Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante*

*se minorenni o incapace:

Il sottoscritto genitore (o chi ne fa le veci)/legale rappresentante _____
 autorizza _____ a partecipare al tirocinio e ne condivide la richiesta.

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, art. 13:

1. i dati verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
4. titolare del trattamento dei dati sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante;
5. in ogni momento il tirocinante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003

Attestazione

Si attesta che è stato svolto il percorso di tirocinio, per una durata complessiva pari o superiore al 80 per cento delle ore complessive previste e si conferma la realizzazione dell'attività formativa prevista dal presente Progetto.

Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge.

Descrizione delle competenze acquisite, riferite agli obiettivi formativi sopra indicati:

Contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate):

Periodo di acquisizione: _____

Eventuali evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte:

Data _____

Data _____

Per il soggetto promotore (timbro e firma)

Per il soggetto ospitante (timbro e firma)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e per agevolare le scelte professionali del tirocinante ha disciplinato agli art. 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, i tirocini formativi e di orientamento, i cui criteri e modalità di attuazione sono stati approvati con deliberazione della G.P. n. ... del 2013
- ai sensi del comma 3, dell'art. 4 bis della sopracitata norma i tirocini sono regolati da una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante o associazioni dei datori di lavoro;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68/1999, di non aver fatto ricorso nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio a procedure di mobilità o effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e di non avere in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, ed inoltre di non avere subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo, relativamente ai tirocini, nei ventiquattro mesi precedenti.

Si stipula la presente convenzione atta a regolare i rapporti tra, via, c.f., rappresentata da nato a ..., il in qualità di; d'ora in avanti denominato "soggetto promotore" e l'Azienda/Istituzione/Entecon sede legale in ... c.f. n., partita I.V.A., d'ora in poi per brevità denominata "soggetto ospitante", rappresentata da, nato a ..., il in qualità di

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19,(riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. soggetti in tirocinio formativo e di inserimento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore)

Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio, declinati come competenze riferibili ai profili formativi utilizzati dalla Provincia con riguardo all'apprendistato e, per i profili non ricompresi al repertorio ISFOL, sono indicati nel Progetto Formativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, predisposto per ciascun tirocinante. Per tirocini di breve durata, in particolare per quelli estivi, nonché per i tirocini rivolti a soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, gli obiettivi formativi del tirocinio possono essere individuati come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze, anche di base o trasversali.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, e da un referente indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 2 – Durata e limiti del tirocinio

La durata del tirocinio è coerente con il progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro ed ha una durata massima non superiore a sei mesi (proroghe comprese) esclusi i soggetti disabili e svantaggiati di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 la cui durata massima viene fissata rispettivamente in ventiquattro e dodici mesi e gli studenti regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado di cui all'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, per i quali la durata massima è fissata in tre mesi e devono svolgersi nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione per maternità obbligatoria e altre cause di forza maggiore, o per malattia di durata pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio.

I soggetti ospitanti non possono realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante, ad eccezione dei tirocini attivati con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dei tirocini estivi per giovani studenti attivati ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro che, con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a procedure di mobilità o abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero che abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni.

Non possono essere attivati tirocini presso i datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi precedenti, abbiano subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo relativamente ai tirocini.

I tirocinanti non possono essere assogettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

Articolo 3 – Limiti numerici

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, purché siano rispettati i seguenti limiti:

- a) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque possono inserire contemporaneamente un tirocinante;
- b) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove dipendenti possono inserire contemporaneamente fino a due tirocinanti;
- c) i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato uguale o superiore a venti possono inserire contemporaneamente tirocinanti in numero non eccedente il 10% di detto personale;

I limiti numerici di cui sopra non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

I limiti numerici non riguardano inoltre i tirocini estivi per giovani studenti che si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.

I datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non possono attivare tirocini.

I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare contemporaneamente un tirocinante qualora accreditati come botteghe

scuola, secondo la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari. In attesa dell'entrata in vigore della regolamentazione delle botteghe scuola i maestri artigiani possono ospitare un tirocinante ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Ai medesimi fini sono parificati ai dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità. Sono altresì considerati dipendenti a tempo indeterminato i collaboratori familiari.

Articolo 4 – Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Il tirocinante ha diritto a ricevere la borsa di tirocinio secondo le modalità di seguito previste.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti, che verrà registrata sul Libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 10/2013. Nell'attesa dell'adozione del Libretto formativo del cittadino provinciale, l'attestazione verrà rilasciata in calce al progetto formativo, seguendo lo schema del modello approvato con decreto 10 ottobre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri e modalità di attuazione adottati con delibera della G.P. n.:

- redige il progetto formativo e di orientamento;
- individua un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente del tirocinio, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- eroga la borsa di tirocinio, secondo le modalità in seguito definite;
- rilascia al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente del tirocinio, registrandone gli esiti sul Libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 10/2013. Nell'attesa dell'adozione del Libretto formativo del cittadino provinciale, l'attestazione verrà rilasciata in calce al progetto formativo, seguendo lo schema del modello approvato con decreto 10 ottobre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- segnala, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompe il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;
- segnala ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

Articolo 6 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri e modalità di attuazione adottati con delibera della G.P. n. del:

- informa il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
- designa un referente del tirocinio che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collabora alla redazione dell'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti;
- informa periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- eroga la borsa di tirocinio, secondo le modalità in seguito definite;
- comunica al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

Articolo 7 – Indennità di partecipazione

Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante *oppure* il soggetto promotore od entrambi (indicare il soggetto) corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad euro _____ settimanali/mensili (minimo € 300,00 mensili o 70 € settimanali/massimo € 600,00 mensili).

Per le iniziative di cui all'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, nonché per quelle previste da leggi comunitarie o statali volte a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale da parte di soggetti residenti fuori provincia, ovvero diretti a sostenere lo svolgimento di tirocini in altre regioni o stati di soggetti residenti in provincia di Trento, possono essere previsti importi superiori ai limiti suindicati, comunque di importo inferiore a quelli retributivi previsti per le figure professionali assunte a riferimento del progetto formativo.

L'indennità di partecipazione quando erogata dalla Provincia o dai soggetti da essa accreditati è incompatibile con le indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione o della sospensione dal lavoro. Ai soggetti percettori di sostegno al reddito possono essere riconosciuti rimborsi per spese di trasporto e vitto.

Per l'erogazione della indennità il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

L'indennità di partecipazione al tirocinio non è computata ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Oppure

Per le attività svolte nel corso del tirocinio non è prevista alcuna erogazione dell'indennità di partecipazione, *oppure*, il tirocinio prevede l'erogazione di un'indennità di partecipazione pari ad € _____ settimanali/mensili in quanto il tirocinante è soggetto svantaggiato/disabile/richiedente asilo o titolare di protezione internazionale già beneficiario di sussidi economici.

Articolo 8 – Assicurazione e comunicazioni obbligatorie

Il soggetto promotore *oppure* il soggetto ospitante (indicare il soggetto):

- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero;
- provvede ad effettuare le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia del Lavoro previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, tramite il sistema informativo dedicato;
- trasmette al Servizio della Provincia autonoma di Trento competente in materia di lavoro, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, copia della convenzione e del progetto formativo (comunicazione esclusa per i tirocini promossi dalla Provincia);
- si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore *oppure* al soggetto ospitante;

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante ed il soggetto promotore.

Articolo 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19.

Per il soggetto promotore

.....

Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, _____

Per il soggetto ospitante

.....

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, _____

CONVENZIONE QUADRO

ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni

premessi che:

- il Soggetto promotore (indicare il soggetto) e l'Associazione qui rappresentata convengono sulla necessità di agevolare l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva ed agevolare le scelte professionali del tirocinante;
- che Soggetto promotore (indicare il soggetto) ha facoltà di attivare, in base alla disciplina provinciale vigente, tirocini formativi e di orientamento;

tra

l'Associazione, rappresentata da..... che interviene ed agisce nella sua qualità di

e

il soggetto promotore (indicare il soggetto), rappresentata da, che interviene ed agisce nella sua qualità di

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento presso le imprese associate alle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro facenti capo a
2. I contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei tirocini sono contenuti in uno specifico progetto formativo e di orientamento, predisposto per ciascun tirocinante, il cui facsimile è allegato alla presente convenzione. Nel progetto vengono indicati il nominativo del tirocinante, l'Azienda ospitante, il nominativo del tutore del soggetto promotore e dei referenti del tirocinio incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

3. Ai sensi della disciplina vigente, il numero dei tirocinanti presenti in azienda non potrà superare i sottoindicati limiti:
- i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque possono inserire contemporaneamente un tirocinante ;
 - i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove dipendenti possono inserire contemporaneamente fino a due tirocinanti;
 - i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato uguale o superiore a venti possono inserire contemporaneamente tirocinanti in numero non eccedente il 10% di detto personale;
 - I limiti numerici di cui sopra vengono computati con riguardo al numero di tirocini attivati nel corso dei dodici mesi precedenti e non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
 - I limiti numerici non riguardano inoltre i tirocini estivi per giovani studenti che si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo;
 - Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.
 - I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.
 - I datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non possono attivare tirocini.
 - I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare contemporaneamente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, secondo la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari. In attesa dell'entrata in vigore della regolamentazione delle botteghe scuola i maestri artigiani possono ospitare un tirocinante ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
 - Ai medesimi fini sono parificati ai dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità. Sono altresì considerati dipendenti a tempo indeterminato i collaboratori familiari.
4. Le aziende ospitanti non possono realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante, ad eccezione dei tirocini attivati con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dei tirocini estivi per giovani studenti attivati ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
- Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro che, con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a procedure di mobilità o abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero che abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni.
- Non possono attivare tirocini le aziende che, nei ventiquattro mesi precedenti, abbiano subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo relativamente ai tirocini.
- I tirocinanti non possono venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.
5. I soggetti ospitanti si impegnano a:

- informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
- designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;
- erogare l'indennità di partecipazione, secondo le modalità definite nella presente convenzione.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

6. Il soggetto promotore si impegna a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento.
- individuare un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità con il progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente del tirocinio, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilasciare al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente aziendale, registrandone gli esiti sul Libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 10/2013. Nell'attesa dell'adozione del Libretto formativo del cittadino provinciale, l'attestazione verrà rilasciata in calce al modello di progetto formativo, seguendo lo schema del modello approvato con decreto 10 ottobre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- erogare la borsa di tirocinio, secondo le modalità di seguito definite;
- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompere il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;
- segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

7. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.
- Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali. E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.
- Il tirocinante ha diritto a ricevere un'indennità di partecipazione secondo le modalità di seguito definite.
- Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti, che verrà registrata sul Libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 10/2013. in calce al modello di progetto formativo, seguendo lo schema del modello approvato con decreto 10 ottobre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l'ottanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.
- In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

8. Il soggetto promotore *oppure* il soggetto ospitante (indicare il soggetto):
- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero;
 - provvede ad effettuare le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia del Lavoro previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, tramite il sistema informativo dedicato,
 - trasmette al competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, copia della convenzione e del progetto formativo, (comunicazione esclusa per i tirocini promossi dalla Provincia);
 - si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore *oppure* al soggetto ospitante.
 - eroga l'indennità di partecipazione, secondo le modalità di seguito definite;
9. Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante *oppure* il soggetto promotore od entrambi (indicare il soggetto) corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad euro _____ settimanali/mensili (minimo € 300,00 mensili o 70 € settimanali/massimo € 600,00 mensili).

Per le iniziative di cui all'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, nonché per quelle previste da leggi comunitarie o statali volte a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale da parte di soggetti residenti fuori provincia, ovvero diretti a sostenere lo svolgimento di tirocini in altre regioni o stati di soggetti residenti in provincia di Trento, possono essere previsti importi superiori ai limiti suindicati, comunque di importo inferiore a quelli retributivi previsti per le figure professionali assunte a riferimento del progetto formativo.

Quando erogata dalla Provincia o dai soggetti da essa accreditati l'indennità di partecipazione è incompatibile con le indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione o della sospensione dal lavoro. Ai soggetti percettori di sostegno al reddito possono essere riconosciuti rimborsi per spese di trasporto e vitto.

Per l'erogazione della borsa il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

L'indennità di partecipazione al tirocinio non è computata ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Oppure

Per le attività svolte nel corso del tirocinio non è prevista alcuna erogazione dell'indennità di partecipazione, *oppure*, il tirocinio prevede l'erogazione di un'indennità di partecipazione pari ad € _____ settimanali/mensili in quanto il tirocinante è soggetto _____ svantaggiato/disabile/ovvero richiedente asilo o titolare di protezione internazionale e già beneficiario di sussidi economici.

10. La presente Convenzione produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno fino al termine del 31.12....., salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.
11. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e l'Associazione firmataria della convenzione.
12. Le norme della presente Convenzione si applicano al soggetto promotore e alle imprese associate all'Associazione Nessuna responsabilità farà capo a quest' ultima per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge da parte di imprese durante lo svolgimento del tirocinio.
13. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19.

Per il soggetto promotore

Il

Per l'Associazione

.....

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, _____

Data, _____